GIURISPRUDENZA DI MERITO direttore scientifico Ciro Riviezzo

07/08-2013

XLV — luglio/agosto 2013, n° 07/08

estratto

TRASFORMAZIONE IN S.A.S., CESSIONE DELLA QUOTA E FALLIMENTO IN ESTENSIONE DELL'ACCOMANDATARIO

commento di Valerio Sangiovanni



SOCIETÀ IN ACCOMANDITA SEMPLICE

227 TRASFORMAZIONE IN S.A.S. E CESSIONE DELLA QUOTA

Corte di Appello di L'Aquila - 19 marzo 2012 - Pres, Pace - Rel. D'Orazio - V.M.A. c. Fallimento Casa di Cura Santa Maria s.a.s. Di Verde Due s.r.l. e Fallimento V.M.A.

Società in genere - Trasformazione - In genere - Società in accomandita semplice - Società con soci a responsabilità illimitata - Cessione della quota - Estensione del fallimento al socio accomandatario.

(C.C. ART. 2500-SEXIES, 2313; L. FALL. ART. 147)

In caso di fallimento di una s.a.s., detto fallimento si estende automaticamente al suo socio accomandatario, anche se questi ha successivamente ceduto la sua partecipazione, senza che abbiano rilievo il possesso o meno della qualità di imprenditore in capo all'accomandatario e la durata della detenzione della partecipazione.

(Omissis).

La curatela del fallimento Casa di cura Santa Maria s.a.s. di Verde due s.r.l. e C. s.a.s. chiedeva l'estensione del fallimento a M. V. A., che aveva ricoperto in precedenza il ruolo di socio accomandatario con cessazione della carica prima del decorso dell'anno dalla dichiarazione di fallimento sociale ex art. 10 l. fall.

Il Tribunale di Chieti, con sentenza depositata in data 14 ottobre 2010, dichiarava il fallimento di M. V. A. in estensione del fallimento di Casa di cura Santa Maria s.a.s. di Verde due s.r.l.

In particolare, il Tribunale rigettava l'eccezione preliminare di nullità del decreto di convocazione in quanto nello stesso non era stato previsto il termine di sette giorni prima dell'udienza per il debitore al fine di depositare la documentazione necessaria. Inoltre nel merito il Tribunale rilevava che in data 31 dicembre 2009 l'A., dopo la delibera di trasformazione della «Casa di cura privata chirurgica ed ostetrica Santa Maria s.r.l.» in «Casa di cura Santa Maria s.a.s. di A. M. V. & C. s.a.s.», aveva assunto la qualità di socio accomandatario. In data 8 luglio 2010 il Tribunale aveva già dichiarato il fallimento della società e del socio accomandatario attuale. Pertanto, non essendo decorso l'anno dalla perdita della qualità di socio accomandatario, veniva dichiarato il fallimento anche dell'A. in estensione, quale precedente socio accomandatario. Il breve lasso di tempo in cui l'A. aveva acquisito e mantenuto la qualità di socio accomandatario non faceva venire meno la responsabilità illimitata di questi con la conseguente possibilità di dichiarare il fallimento, anche perché l'A., quale socio accomandatario, aveva ceduto la propria quota alla Verde due s.r.l. che era divenuta socio accomandatario al suo posto.

Avverso tale sentenza presentava reclamo V. M. A. sia perché il decreto di convocazione era carente di tutti i requisiti previsti dall'art. 15 l. fall., sia perché l'A. non aveva mai gestito la società né aveva mai assunto al suo interno il ruolo di socio illimitatamente responsabile. Pertanto il reclamante chiedeva la revoca della dichiarazione di fallimento.

Si costituivano in giudizio il fallimento di Casa di cura Santa Maria s.a.s. di Verde due s.r.l. e il fallimento V. M. A. chiedendo il rigetto del reclamo.

All'udienza del 25 maggio 2011 la Corte tratteneva la causa in decisione concedendo alle parti i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

(Omissis)

Il fallimento in estensione di cui all'art. 147 comma 4 l. fall. si riproduce per «ripercussione» per la sola circostanza che dopo la dichiarazione di fallimento risulti l'esistenza di altri soci

illimitatamente responsabili. Il socio illimitatamente responsabile fallisce non in quanto imprenditore commerciale fallibile (quindi con il necessario riscontro dei requisiti dimensionali e della natura commerciale dell'attività svolta), ma solo eccezionalmente in quanto socio illimitatamente responsabile. Non devono accertarsi né i requisiti dimensionali del socio né lo stato d'insolvenza dello stesso, ben potendo questi non essere un imprenditore commerciale. Solo parte della dottrina sostiene che il nostro ordinamento attribuisce al socio illimitatamente responsabile di società di persone la qualità di imprenditore. Per la Cassazione, invece, la illimitata responsabilità del socio accomandatario per le obbligazioni sociali, ai sensi dell'art. 2313 c.c., trae origine dalla sua qualità di socio e si configura pertanto come personale e diretta, anche se con carattere di sussidiarietà in relazione al preventivo obbligo di escussione del patrimonio sociale, in sede di esecuzione individuale, di cui all'art. 2304 c.c., richiamato dal successivo art. 2318 c.c. Il socio illimitatamente responsabile non può, quindi, essere considerato terzo rispetto all'obbligazione sociale, ma debitore al pari della società per il solo fatto di essere socio tenuto a rispondere senza limitazioni. Tale situazione di identità debitoria emerge con evidenza in sede fallimentare, ove il fallimento della società di persone produce con effetto automatico, ai sensi dell'art. 147 l. fall., il fallimento dei soci illimitatamente responsabili e il credito dichiarato dai creditori sociali nel fallimento della società si intende dichiarato per l'intero anche nel fallimento dei singoli soci (art. 148 comma 3 l. fall.). Alla stregua di tali postulati, l'atto con cui il socio accomandatario rilascia garanzia ipotecaria per un debito della società non può essere considerato costitutivo di garanzia per un'obbligazione altrui, ma va qualificato quale atto di costituzione di garanzia per un'obbligazione propria con la conseguenza che il creditore che, in relazione a un credito verso la società in seguito fallita, sia titolare di garanzia ipotecaria prestata dal socio accomandatario ha diritto d'insinuarsi in via ipotecaria nel passivo del fallimento di quest'ultimo, assumendo egli la veste di creditore ipotecario del fallito, non già di mero titolare d'ipoteca rilasciata dal fallito quale terzo garante di un debito altrui (Cass. 6 novembre 2006, n. 23669; Cass. 30 agosto 2007, n. 18312).

Per la Cassazione, dunque, la trasformazione di una società di persone in società di capitali non comporta l'estinzione di un soggetto e la creazione di un altro soggetto, ma la semplice modificazione della struttura e dell'organizzazione societaria, che lascia immutata l'identità soggettiva dell'ente e immutati i rapporti giuridici ad essa facenti capo e mantiene inalterata a ogni effetto, per le obbligazioni anteriori alla trasformazione, la responsabilità illimitata dei soci derivanti dal precedente assetto giuridico, salvo che i creditori abbiano aderito alla trasformazione. Ne consegue che detti soci sono soggetti, ai sensi dell'art. 147 l. fall., all'automatica estensione personale del fallimento della società preesistente e ciò senza che debba ricorrere in loro la qualità di imprenditore o che si realizzi il requisito dell'insolvenza relativamente alla singola sfera soggettiva e, ancora, senza che operi la regola del termine annuale di cui all'art. 10 l. fall. (Cass. 24 luglio 1997, n. 6925). In precedenza si era affermata analogamente l'estensione del fallimento ai soci a responsabilità illimitata, anche se receduti, e indipendentemente dalla qualità d'imprenditore dei soci stessi e dalla prova del loro stato d'insolvenza, comunicandosi a essi il fallimento per la loro qualità di responsabili senza limitazione delle obbligazioni sociali (Cass. 27 gennaio 1962, n. 165).

L'art. 147 l. fall., quindi, mira a fornire una maggiore garanzia per i creditori sociali, in quanto delle obbligazioni sociali, nelle società di persone, rispondono anche i soci illimitatamente responsabili. La ratio della estensione del fallimento ai soci illimitatamente responsabili mira a costringere il socio a pagare i debiti sociali prima della dichiarazione di fallimento.

La responsabilità solidale e illimitata dei soci di una s.n.c. irregolare, per i debiti della società medesima, ai sensi degli artt. 2267 e 2297 c.c., si traduce in una responsabilità personale e diretta, ancorché sussidiaria, per obbligazione propria verso i creditori. Pertanto, in sede di concordato preventivo del socio e della società, l'atto con il quale il primo offra i suoi beni a garanzia dei debiti della seconda configura atto di costituzione in garanzia non per un'obbligazione altrui, ma per un'obbligazione propria, e, secondo tale natura, va assoggettato a imposta di registro (Cass. 17 gennaio 1978, n. 196).

L'art. 2267 c.c. (s.s.), infatti, dispone che «i creditori della società possono far valere i loro diritti sul patrimonio sociale. Per le obbligazioni sociali rispondono inoltre personalmente e solidalmente i soci che hanno agito in nome e per conto della società e, salvo patto contrario, gli altri soci». L'art. 2291 c.c. (s.n.c.) prevede al comma 1 che «nella società in nome collettivo tutti i soci rispondono solidalmente ed illimitatamente per le obbligazioni sociali». L'art. 2304 c.c. così stabilisce: «i creditori sociali, anche se la società è in liquidazione, non possono pretendere il pagamento dai singoli soci, se non dopo l'escussione del patrimonio sociale». L'art. 2318 c.c. (s.a.s.) dispone che i «soci accomandatari hanno i diritti e gli obblighi dei soci della società in nome collettivo». Da qui deriva la loro responsabilità illimitata per le obbligazioni sociali, sancita espressamente dall'art. 2313 c.c., in conformità con quanto stabilito per le s.n.c. dall'art. 2291 c.c.

(Omissis).

Con il secondo motivo di impugnazione il reclamante rileva che per anni è stato socio limitatamente responsabile della s.r.l. Casa di cura privata chirurgica ed ostetrica Santa Maria, mentre solo all'atto del cambio di denominazione avvenuto l'1 dicembre 2009 è stato disposto un passaggio intermedio con trasformazione della originaria s.r.l. in s.a.s., nella quale il reclamante ha assunto la qualifica di socio accomandatario, per poi vendere la propria quota ed uscire dalla compagine sociale. La qualifica di socio accomandatario era stata mantenuta per un minimo lasso temporale.

Tale motivo è anch'esso infondato.

Infatti, in realtà dal verbale di assemblea e cessione di quote del 31 dicembre 2009 risulta che vi è stata, dapprima, la trasformazione della società Casa di cura Santa Maria s.r.l. in s.a.s. (Casa di cura Santa Maria s.a.s. di A. M. V.). Il capitale sociale (euro 10.340), dunque, era diviso tra il socio accomandatario V. M. A. (euro 1.034) e la Novafin s.p.a. (euro 9.306). Nel punto 6 dei patti sociali si legge che «l'amministrazione della società è affidata al solo socio accomandatario sig. V. M. A., al quale è attribuita anche la rappresentanza giudiziaria. Egli potrà compiere tutti gli atti che rientrano nell'oggetto sociale». L'assemblea viene sciolta alle ore 12,30.

Subito dopo V. M. A. cede la propria quota, pari al 10% del capitale sociale, alla società Verde due s.r.l. Tale società acquista la qualifica di socia accomandataria mentre la Novafin s.p.a. conserva quella di socio accomandante. Il capitale sociale, dopo l'uscita dell'A., viene diviso tra la Verde due s.r.l., socio accomandatario (euro 1.034), e la Novafin s.p.a. (euro 9.306), socio accomandante. La società ha assunto la denominazione di Casa di cura Santa Maria s.a.s. di Verde due s.r.l. Pertanto, la società resta una s.a.s. e non si trasforma in s.r.l. come sostenuto dal reclamante.

Nonostante l'A. sia stato socio accomandatario solo per 40 minuti, ciò non toglie che egli abbia assunto la responsabilità illimitata per le obbligazioni sociali. Sul punto l'art. 2269 c.c. dispone che «chi entra a far parte di una società già costituita risponde con gli altri soci per le obbligazioni sociali anteriori all'acquisto della qualità di socio». Inoltre, l'art. 2500-sexies c.c. (trasformazione di società di capitali) prevede che «i soci che con la trasformazione assumono responsabilità illimitata, rispondono illimitatamente anche per le obbligazioni sociali sorte anteriormente alla trasformazione».

Va, poi, evidenziato che l'assunzione della qualità di socio accomandatario da parte dell'A. si è estrinsecata in modo sostanziale, e non solo formale, con la cessione della propria quota in favore della Verde due s.r.l. che ha assunto la qualità di socio accomandatario.

Il fallimento del socio A. è stato dichiarato, poi, entro l'anno dalla perdita della qualità di socio illimitatamente responsabile e per un'insolvenza che preesisteva sino dal 2006, ben prima della data di cessazione della responsabilità illimitata, come correttamente evidenziato dal Tribunale nella pronuncia di prime cure.

L'art. 147 comma 2 l. fall., peraltro, dispone che «il fallimento dei soci di cui al primo comma [illimitatamente responsabili] può essere dichiarato decorso un anno dallo scioglimento del rapporto sociale o dalla cessazione della responsabilità illimitata anche in caso di trasformazione, fusione o scissione, se sono state osservate le formalità per rendere noti ai terzi i fatti indicati».

Pertanto, legittimamente il Tribunale di Chieti ha esteso la procedura fallimentare relativa alla società all'A. in proprio ai sensi dell'art. 147 comma 4 l. fall.

(Omissis).

La sentenza in commento tratta di una vicenda complessa, ma nei suoi esiti chiara: la cessione della quota non consente di sfuggire alla responsabilità personale di chi abbia precedentemente assunto lo status di socio accomandatario. In questo modo si garantisce un'accresciuta tutela dei terzi che contraggono con la società e che fanno affidamento non solo sul patrimonio sociale, ma anche su quello dei suoi soci illimitatamente responsabili.

Sommario 1. Introduzione. — 2. Trasformazione di società e regime di responsabilità. — 3. Cessione della quota. — 4. Fallimento della società e fallimento del socio in estensione.

1. INTRODUZIONE

Volendo riassumere quanto avvenuto nel caso di specie, sono quattro i fatti salienti di della causa decisa dalla Corte di appello di L'Aquila: la trasformazione di una s.r.l. in Valerio s.a.s.; la cessione a opera del socio accomandatario della propria quota con conseguente fuoriuscita dalla società; il fallimento della s.a.s.; il fallimento in estensione del socio accomandatario (1).

Più precisamente una persona fisica, nel contesto di una trasformazione di società Rechtsanwalt in da s.r.l. in s.a.s., assume — anche se per soli 40 minuti — la qualità di accomandatario. Tale persona, originariamente socia della s.r.l., partecipa all'iter trasformativo in s.a.s., e poi cede la sua quota di s.a.s. per uscire definitivamente dalla seconda società. L'assunzione della qualità di socio illimitatamente responsabile anche solo per il tempo strettamente necessario a realizzare l'operazione societaria basta, secondo la pronuncia in commento, per decretarne la responsabilità illimitata anche per le obbligazioni anteriori al suo ingresso in società e — conseguentemente — per la dichiarazione di fallimento in estensione, dopo che è stato dichiarato il fallimento della s.a.s.

2. LA TRASFORMAZIONE IN S.A.S. E IL REGIME DI RESPONSA-BILITÀ

Dal testo della sentenza si desume che originariamente la società operava come s.r.l., ma ne fu poi deliberata la trasformazione in s.a.s. Come è ben noto, il regime di responsabilità dei soci in tali tipi societari è diverso, essendo limitata la responsabilità del socio nella s.r.l., mentre è illimitata quella del socio accomandatario nella s.a.s. (2).

(1) Sul fallimento dei soci di accomandita cfr. Bruschetta, Fallimento del socio accomandante per incorporazione successiva, in Fall., 2004, 490 ss.; PA-TINI, Fallimento del socio accomandante amministratore, in Fall., 2000, 522 ss.; Platania, Il fallimento del socio di fatto in società in accomandita semplice, in Fall., 2010, 190 ss.; Poll, Il fallimento in estensione del socio accomandante liquidatore prima e dopo la riforma organica delle procedure concorsuali, in

Nuova giur. civ. comm., 2007, I, 23 ss.; Ronco, Atti di ingerenza nell'amministrazione di società in accomandita semplice e fallimento dell'accomandante, in Fall., 2009, 1279 ss.; Signorelli, Fallimento di società in accomandita semplice ed estensione del fallimento al socio accomandante, in Fall., 2009, 152 ss.

Sangiovanni

Avvocato in Milano e Francoforte sul Meno

⁽²⁾ In materia di responsabilità nelle società in accomandita v. in particolare Bruno — Villani, Il beneficium excussionis del socio accomandatario: la

Appare dunque difficilmente comprensibile la scelta di un socio che godeva del regime di responsabilità illimitata di dar seguito a un'operazione di trasformazione che lo ha condotto a rispondere illimitatamente, con significativi risvolti anche in sede fallimentare. La trasformazione cambia il regime di responsabilità (da limitata a illimitata) e — sotto questo profilo — l'operazione societaria si rivela svantaggiosa per gli originari soci della s.r.l., i quali vedono mutare in peggio il proprio *status* personale.

Il nostro ordinamento — mediante l'istituto della trasformazione — consente di passare da un tipo societario all'altro, garantendo costante flessibilità nella scelta degli strumenti di esercizio dell'attività d'impresa. Alcune limitazioni di carattere formale (3) e altre di natura sostanziale sono peraltro fissate dalla legge alla possibilità di trasformazione. Tali limiti sono finalizzati, essenzialmente, a evitare che si possa abusare del fenomeno trasformativo a danno dei creditori sociali. Proprio la tematica della responsabilità dei soci gioca un ruolo importante nel contesto della trasformazione: in particolare il rischio che il legislatore vuole evitare è che la trasformazione venga usata per passare da un regime di responsabilità illimitata a uno di responsabilità limitata con potenziale danno dei creditori sociali (4). Ciò potrebbe avvenire, ad esempio, nel caso la società si trasformi da s.a.s. in s.r.l. oppure in s.p.a. (5). Nel caso oggetto della sentenza della Corte di appello di L'Aquila, bisogna peraltro rilevare che è avvenuta una trasformazione in senso contrario: si è passati da una s.r.l. (con regime di responsabilità limitata dei soci) a una s.a.s. (con regime di responsabilità illimitata per alcuni dei soci): questa direzione della trasformazione non genera pericoli per i creditori; anzi eleva la loro tutela, in quanto il socio che va ad assumere lo status di accomandatario risponde illimitatamente.

Cassazione aggiunge un nuovo ed importante tassello ai criteri di operatività di tale diritto, in Corr. giur., 2006, 1126 SS.; CIRRINCIONE, Sulla responsabilità gestoria del direttore generale di una società in accomandita semplice, in Giur. comm., 2011, II, 461 SS.; FERRARI, Legittimazione all'azione sociale di responsabilità nella società in accomandita semplice, in Società, 2002, 377 SS.; SPALTRO, Atti compiuti dagli accomandanti e responsabilità della società, in Società, 2005, 987 SS.

(3) Dal punto di vista formale la legge prevede che la deliberazione di trasformazione in società di persone è adottata con le maggioranze previste per le modifiche dello statuto (art. 2500-sexies comma 1 c.c.) e che in caso di modificazioni dell'atto costitutivo si applica l'art. 2436 c.c. (art. 2480 c.c.); la deliberazione non produce effetti se non dopo l'iscrizione (art. 2436 comma 5 c.c.). Nel caso affrontato dalla Corte di appello di L'Aquila forse tale iscrizione nel registro delle imprese non è avvenuta tempestivamente, considerando che la cessione della quota è stata effettuata dopo soli 40 minuti dalla trasformazione. Probabilmente i giudici aquilani hanno preferito guardare alla sostanza della vicenda e hanno voluto sanzionare l'operazione nel suo complesso, in un'ottica più generale di tutela dei creditori. Tuttavia, da un punto di vista strettamente formale, non essendosi perfezionata l'operazione di trasformazione si può sostenere la tesi che non esistevano ancora i presupposti per l'acquisto della qualità di socio accomandatario e per la sua conseguente dichiarazione di fallimento in estensione.

(4) Sulla tematica della responsabilità dei soci nel contesto della trasformazione cfr. Gaeta, Responsabilità personale dei soci e consenso dei creditori alla trasformazione, in Società, 2007, 156 ss.; Granzotto, La trasformazione di società personali in società di capitali e la persistente responsabilità dei soci, in Dir. fall., 1993, 560 ss.; Monticelli, Trasformazione progressiva e fallimento dei soci, in Dir. fall., 1996, I, 251 ss.; Patti, Fallibilità e responsabilità illimitata dei soci di società personale trasformata: una non necessaria coincidenza, in Fall., 2003, 1316 ss.; Planu, In tema di responsabilità dei soci di società trasformata, in Riv. dir. comm., 1994, 765 ss.

(5) Cass. 6 novembre 1985, n. 5394 ha chiarito che la trasformazione di una s.a.s. in società di capitali, ove i creditori sociali non abbiano dato il consenso, non libera i soci accomandatari dalla responsabilità illimitata per le obbligazioni sociali anteriori. Ne consegue che il fallimento della nuova società produce il fallimento dei soci già accomandatari, ove le obbligazioni determinative dello stato d'insolvenza risalgano a epoca anteriore alla trasformazione.

Nell'art. 2500-sexies comma 4 c.c. si prevede che i soci che con la trasformazione assumono responsabilità illimitata rispondono illimitatamente anche per le obbligazioni sociali sorte anteriormente alla trasformazione. Come il caso in commento dimostra, questa disposizione risulta particolarmente rischiosa per il socio il quale, rinunciando alla responsabilità limitata a seguito della trasformazione, non diventa responsabile solo dal momento in cui entra in società, ma anche per le obbligazioni anteriori. Se è vero che l'art. 2500-sexies comma 4 c.c. è chiaramente posto a tutela dei creditori sociali, bisogna rilevare che la soluzione legislativa si ispira altresì all'esigenza di semplificazione dei rapporti societari, producendosi altrimenti l'effetto che i creditori non potrebbero rifarsi allo stesso modo su tutti i soci attuali: si dovrebbe differenziare a seconda della composizione della compagine sociale, escludendo dalla responsabilità coloro che non erano ancora soci illimitatamente responsabili nel momento in cui è sorta l'obbligazione.

3. LA CESSIONE DELLA QUOTA

Il caso in esame però è ancora più complicato in quanto la trasformazione da società di capitali in società di persone è stata seguita, a distanza di soli 40 minuti, dalla cessione della quota da parte del socio (6). Un'ulteriore particolarità della sentenza in commento consiste nell'affermazione che la durata della detenzione della partecipazione non assume alcun rilievo rispetto alla statuizione di responsabilità del socio. Questa soluzione pare la più ragionevole, alla luce del tenore letterale dell'art. 2500-sexies comma 4 c.c. che fa discendere la responsabilità dal mero fatto della detenzione della partecipazione; in particolare la disposizione non lega la responsabilità allo svolgimento di una qualche attività da parte del socio.

Come si accennava in precedenza, non si riesce a comprendere dal testo della sentenza quali siano state le ragioni che hanno indotto il socio al compimento della complessiva operazione societaria (consistente di trasformazione + cessione). Se l'obiettivo del socio era quello di limitare la propria responsabilità, la prima fase dell'operazione (trasformazione da s.r.l. in s.a.s) è stata inadeguata, anzi contraria agli interessi del socio medesimo: tale trasformazione ha difatti determinato un inutile aggravamento del rischio, passandosi da un regime di responsabilità limitata a uno di responsabilità illimitata. Sarebbe stato maggiormente vantaggioso se la cessione della quota fosse avvenuta prima (mera cessione di quota di s.r.l.), senza previa trasformazione della società. La seconda fase (cessione della quota), facendo venire meno la qualità di socio, pare invece — almeno astrattamente — finalizzata a una limitazione di responsabilità: uscendo dalla società, il socio non incorre più in responsabilità successivamente alla sua uscita. Questa affermazione va tuttavia precisata, sia per i profili più

trollo, in Resp. civ. e prev., 2006, 797 ss.; Fabbrini, Cessione di partecipazioni sociali e aliud pro alio, in Riv. dir. soc., 2008, II, 815 ss.; Luoni, Ancora in tema di vendita di quote, vizi della volontà e garanzia: con qualche divagazione a latere, in Giur. it., 2007, 915 ss.; Sangiovanni, Compravendita di partecipazione sociale e garanzie del venditore, in Not., 2012, 203 ss.

⁽⁶⁾ In tema di cessione di partecipazione sociali, e nio nelle vendite di partecipazioni azionarie di condi connessa responsabilità, cfr. – fra i tanti – Car-NEVALI, Compravendita di quote sociali, mancanza di qualità e aliud pro alio, in Contratti, 2004, 691 ss.; Cottino, Noterelle in tema di cessione di quote (o azioni), di discrepanze di valori e di presupposizione, in Giur. it., 2003, 297 s.; Corrias, La «responsabilità» dell'alienante per la consistenza del patrimo-

strettamente civilistici sia per i profili fallimentari. Bisogna difatti considerare che, secondo l'art. 2290 c.c., nei casi in cui il rapporto sociale si scioglie limitatamente a un socio, questi o i suoi eredi sono responsabili verso i terzi per le obbligazioni sociali fino al giorno in cui si verifica lo scioglimento (7). Non si può pertanto escludere la responsabilità per le operazioni pregresse. La medesima regola vale nel contesto fallimentare, nel quale il fallimento può essere dichiarato entro un anno dalla cessazione della qualità di socio (art. 147 comma 2 l. fall.). In altre parole la cessione della quota può essere sì finalizzata alla limitazione della responsabilità, ma con valore solo per le obbligazioni future.

In definitiva, nel caso di specie né il fenomeno trasformativo né la seguente cessione della quota sono stati idonei a far venir meno la responsabilità illimitata di colui che ha assunto la qualità di socio accomandatario, anche per le conseguenze che ne derivano in ambito fallimentare.

4. IL FALLIMENTO DELLA SOCIETÀ E DEL SOCIO IN ESTENSIONE

Il nostro ordinamento prevede che, in caso di società, sia la società medesima a fallire: si tratta, del resto, del soggetto che ha assunto le obbligazioni nei confronti dei creditori sociali e, qualora non riesca ad adempiere alle medesime, si potrà procedere alla sua dichiarazione di fallimento. Tuttavia la legge prevede altresì che, oltre alla società, possano fallire anche i soci della medesima: la sentenza che dichiara il fallimento di una s.n.c., di una s.a.s. o di una s.a.p.a. produce anche il fallimento dei soci, pur se non persone fisiche, illimitatamente responsabili (art. 147 comma 1 l. fall.).

La sentenza in commento afferma che il socio accomandatario fallisce in estensione per il mero fatto di essere tale. *Sotto un primo profilo* questa affermazione significa che non rileva la qualità di imprenditore, che — altrimenti e in via generale — è presupposto imprescindibile per la dichiarazione di fallimento. Mentre ai sensi dell'art. 1 comma 1 l. fall. sono soggetti alle disposizioni sul fallimento gli imprenditori che esercitano un'attività commerciale, tale regola non si applica al socio accomandatario, il cui fallimento è automatico e in estensione del fallimento della società, qualunque siano le sue caratteristiche personali (8). *Sotto un secondo profilo* affermare che il socio accomandatario fallisce in quanto tale significa dire che non rileva lo stato di eventuale insolvenza del socio medesimo. Come è noto, ai sensi dell'art. 5 comma 1 l. fall. è dichiarato fallito l'imprenditore che si trovi in stato d'insolvenza. Tale accertamento

⁽⁷⁾ Dal punto di vista sistematico l'art. 2290 c.c. si colloca nell'ambito della disciplina legislativa della s.s. Bisogna tuttavia considerare che, in forza di un duplice richiamo, la disposizione vale anche per la s.a.s. Difatti alla s.a.s. si applicano le disposizioni relative alla s.n.c., in quanto compatibili con le norme sulla s.a.s. (così l'art. 2315 c.c.). A sua volta la s.n.c. è disciplinata dalle norme del capo sulla s.n.c. e, in quanto tali norme non dispongano, dalla norme del capo sulla s.s. (così l'art. 2293 c.c.). In definitiva la disciplina della responsabilità del socio uscente di s.a.s. è contenuta nell'art. 2290 c.c.

⁽⁸⁾ Secondo la sentenza della Corte di appello di L'Aquila non rileva che il socio accomandatario rivesta la qualità d'imprenditore. La decisione si colloca sulla scia di Cass. 3 aprile 1987, n. 3229, secondo la quale la disposizione dell'art. 147 l. fall., nell'estendere il fallimento delle società ai soci illimitatamente responsabili indipendentemente dalla loro qualità di imprenditori commerciali, costituisce espressa deroga alla regola generale posta dall'art. 1 della stessa legge, che assoggetta alle procedure concorsuali le persone che abbiano la qualità d'imprenditori commerciali.

però riguarda la società, che viene dichiarata in un primo momento fallita, non il socio a responsabilità illimitata della medesima, che viene dichiarato in un secondo momento fallito. Un accertamento sullo stato d'insolvenza del socio accomandatario non è necessario, in quanto il fallimento in estensione opera automaticamente per effetto del mero fatto di ricoprire tale qualifica societaria.

